



Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

1. Finalità dell'Assemblea

L'Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (d'ora innanzi "Assemblea") risponde a due specifici obiettivi:

- istituire un luogo di incontro e di confronto per i Presidenti dei Collegi Provinciali;
- disporre di uno strumento di consultazione e di orientamento sia del Consiglio Nazionale, sia dell'intera Categoria.

2. Convocazione

L'Assemblea è convocata di norma a Roma almeno una volta all'anno e può essere convocata:

- dal Consiglio Nazionale;
- da almeno 1/5 dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che ne faccia espressa richiesta scritta al Consiglio Nazionale, indicando anche gli argomenti da proporre all'ordine del giorno, i relatori e il Presidente di Collegio chiamato a presiedere l'Assemblea; in questo caso la data della convocazione dovrà essere fissata obbligatoriamente non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere inviata dal Consiglio Nazionale per iscritto a tutti i Collegi con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata, corredata dell'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti sui quali i Presidenti, sentita la presentazione di un relatore, saranno chiamati a discutere ed eventualmente a pronunciarsi. Il Consiglio Nazionale provvederà altresì ad inviare, unitamente all'ordine del giorno, l'eventuale documentazione di supporto e approfondimento degli argomenti elencati nell'ordine del giorno.



3. Validità

L'Assemblea dei Presidenti si ritiene valida quando è presente la metà più uno dei Collegi Provinciali. Il Consiglio Nazionale effettuerà un monitoraggio sulle conferme di presenza pervenute dai Collegi al fine di evitare assemblee che non raggiungano il numero minimo di partecipanti.

4. Presidenza dell'Assemblea

Spetta al Presidente del Consiglio Nazionale o a un Consigliere Nazionale, da lui appositamente delegato, o al Presidente di Collegio, indicato da almeno 1/5 dei Presidenti di Collegio, presiedere l'Assemblea dei Presidenti.

5. Segreteria dell'Assemblea

È compito del Consiglio Nazionale di mettere a disposizione dei lavori dell'Assemblea un servizio di segreteria per la registrazione delle presenze dei Collegi, nonché per quella dei Presidenti o loro delegati, che intendono prendere la parola sui temi all'ordine del giorno, e per ogni altra necessità inerente allo svolgimento dei lavori.

6. Deleghe

Ogni Collegio provinciale è rappresentato dal proprio Presidente che, in caso di impedimento, può delegare un componente del Consiglio. La delega scritta deve essere consegnata alla segreteria dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

Ogni Collegio provinciale, in caso di impedimento della totalità dei componenti del Consiglio, può delegare quale rappresentante il Presidente o il delegato di un altro Collegio.

Ogni Presidente o suo delegato può rappresentare, oltre al proprio Collegio, soltanto un altro Collegio, di cui deve depositare presso la segreteria dell'Assemblea delega scritta prima dell'inizio dei lavori.

7. Interventi

Ogni Presidente o suo delegato ha diritto ad intervenire una volta su ogni punto all'ordine del giorno.

La durata di ogni intervento deve essere contenuta di norma entro i cinque minuti.



È compito del Presidente dell'Assemblea far rispettare l'ordine degli interventi e la loro durata al fine di consentire la più ampia e articolata discussione tra tutti i partecipanti.

È altresì compito di chi presiede l'Assemblea valutare l'opportunità di concedere un diritto di replica (quindi un secondo giro di interventi), qualora la complessità del tema in discussione e l'estrema articolazione delle opinioni espresse lo richiedano.

La durata di ogni replica deve essere contenuta di norma entro i tre minuti.

8. votazione e operazioni di voto

Sui temi all'ordine del giorno è possibile che in seguito agli interventi dei Presidenti o loro delegati sia opportuno procedere a votazione per acclarare l'orientamento della maggioranza, come è anche possibile presentare all'Assemblea una mozione (in ogni caso attinente ai temi riportati nell'ordine del giorno e sottoscritta da almeno dieci Collegi) sulla quale chiamare ad esprimersi i Presidenti o loro delegati.

Ogni Presidente o suo delegato ha diritto di esprimere un voto per il Collegio cui appartiene ed un secondo voto in nome e per conto del Collegio di cui è eventualmente delegato.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validi espressi.

In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

Le decisioni, prese con una maggioranza della metà più uno dei Collegi esistenti, sono da ritenersi vincolanti per il Consiglio Nazionale.

Non ha diritto di voto il Collegio non in regola con i versamenti dovuti al Consiglio Nazionale, secondo le direttive specifiche dello stesso CNPI.

Spetta al Presidente dell'Assemblea o al suo delegato, coadiuvato da due scrutatori sorteggiati all'inizio dell'Assemblea, a cura della segreteria, tra i Presidenti o loro delegati presenti, sovrintendere alle operazioni di voto.

La votazione è palese ed avviene per chiamata, in ordine alfabetico, dei Collegi registratisi per l'Assemblea.

Il Presidente di Collegio o suo delegato nel manifestare il proprio voto può dichiararsi: "favorevole" o "contrario" o "astenuato".

Il Presidente dell'Assemblea o suo delegato e i due scrutatori prendono ciascuno nota delle espressioni di voto dei Presidenti di Collegio e, dopo aver effettuato un controllo incrociato dello scrutinio, rendono noto l'esito del risultato.



9. Partecipazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai lavori dell'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio Nazionale che hanno diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

10. Partecipazione e presenza ai lavori di terzi

Possono prendere parte all'Assemblea, oltre al Presidente di Collegio o suo delegato, anche, in qualità di uditori, i Consiglieri del Collegio stesso.

Possono prendere parte all'Assemblea i rappresentanti di Enti che afferiscono alla Categoria.

Possono essere invitati a prendere parte all'Assemblea tutti coloro che, per il ruolo che ricoprono e/o per insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea, sono in grado di offrire un contributo utile alla Categoria.

11. Spese per lo svolgimento delle Assemblee

Le spese di ogni delegazione sono a carico del rispettivo Collegio, mentre i costi per la partecipazione dei Consiglieri Nazionali, per l'affitto della sala, il servizio di segreteria, la colazione di lavoro e l'edizione degli atti, da trasmettere a tutti i Collegi provinciali, sono di pertinenza del Consiglio Nazionale.

12. Modifiche al regolamento

Le modifiche al regolamento possono essere proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ed essere approvate con una maggioranza qualificata pari della metà più uno dei Collegi esistenti.